Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 117

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 8 maggio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 1968, n. **1542.**

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1449, concernente la trasformazione della scuola musicale per ciechi « L. Configliachi », di Padova, in sezione staccata del conservatorio di musica di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto l'art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 262, il quale stabilisce che le scuole di musica esistenti presso gli istituti per ciechi possono essere trasformate in sezioni di conservatorio, anche se abbiano sede nello stesso comune;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1449, relativo alla trasformazione della scuola pareggiata di musica per ciechi « L. Configliachi » di Padova in sezione staccata del conservatorio di musica di Venezia, il quale all'art. 3 dispone che il personale insegnante di ruolo in servizio presso la predetta scuola è assunto nei ruoli dello Stato se risulti, fra l'altro — primo comma lettera *d*) — essere stato nominato per concorso;

Considerato che le assunzioni in ruolo di alcuni insegnanti dell'ex scuola pareggiata « L. Configliachi » sono state legittimamente disposte anche per chiamata;

Considerato che anche i predetti professori assunti per chiamata hanno titolo al passaggio nei ruoli dei professori dei conservatori, conformemente a quanto è stato disposto con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1967, n. 905, per la trasformazione della scuola musicale « S. Alessio » di Roma e con decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1967, n. 906, per l'analogo provvedimento relativo alla scuola musicale « F. Cavazza » di Bologna;

Ritenuta pertanto, la necessità di modificare l'art. 3 — primo comma, lettera *d*) e secondo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1449;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma, lettera *d)* e secondo comma dello art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1967, n. 1449, sono così modificati:

d) risulti nominato in seguito a pubblico concorso o per chiamata e sia in possesso dei requisiti prescritti per la immissione nei ruoli statali, fatta eccezione di quello dell'età, che, comunque, non dovrà superare gli anni 70.

Gli insegnanti che all'atto dell'assunzione nei ruoli dello Stato rivestano la qualifica di straordinario completeranno nei ruoli statali il periodo di prova già iniziato. Gli insegnanti che si trovino nella posizione di ordinario conserveranno agli effetti dello stipendio e della carriera l'anzianità acquisita in servizio di ruolo nell'istituto per ciechi « L. Configliachi ». Tuttavia il loro passaggio nel ruolo statale diventa definitivo dopo un anno di prova.

Art. 2.

Il Ministro per la pubblica istruzione è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 1968

SARAGAT

SCAGLIA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 138. — GRECO

LEGGE 31 marzo 1969, n. **176**.
Norme sulla restituzione dei prelievi per prodotti agricoli esportati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' stabilita al 20 dicembre 1962 la decorrenza delle norme dell'articolo 4 del decreto-legge 30 luglio 1962, n. 955, convertito nella legge 28 settembre 1962, n. 1433, quali risultano modificate dall'articolo 15 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1181, convertito nella legge 3 novembre 1963, n. 1463.

Art. 2.

All'onere di lire 94 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1927 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1969.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1969

SARAGAT

RUMOR — REALE — NENNI —
E. COLOMBO — TANASSI —
VALSECCHI — V. COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 12 aprile 1969, n. **177**.
Partecipazione della società « Alitalia » - Linee aeree italiane - alla gestione della società « Somali Airlines ».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, può autorizzare la società « Alitalia » - Linee aeree italiane società per azioni - a partecipare nella misura del 50 per cento alla gestione della società somala di navigazione aerea « Somali Airlines », per la durata di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Art. 2.

Per la partecipazione di cui al precedente articolo il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, con proprio decreto, può corrispondere alla società « Alitalia » - Linee aeree italiane società per azioni - un contributo annuo fino a lire 200 milioni, per compensare gli eventuali oneri finanziari derivanti da tale partecipazione.

A tal fine, la società « Alitalia » - Linee aeree italiane società per azioni - è tenuta a presentare annualmente, nel periodo previsto nell'articolo 1, al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della aviazione civile - il bilancio della società « Somali Airlines », e ogni altra documentazione che potrà eventualmente essere richiesta dal predetto Ministero.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, si fa fronte con imputazione della spesa al capitolo 1385 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1969 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1969

SARAGAT

RUMOR — MARIOTTI — NENNI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. **178**.

Autorizzazione all'Automobile Club di Vigevano ad acquistare un immobile.

N. 178. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Vigevano viene autorizzato ad acquistare in proprietà dalla « Cooperativa muratori ed affini società a r. l. », con sede in Vigevano, per adibirla a sede dei propri uffici e per il prezzo di L. 19.000.000, una porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Vigevano alla via Buozzi, angolo viale Mazzini e via Galilei, costituita, detta porzione, da un appartamento al piano terreno di tre vani ed accessori; da un appartamento al primo piano di sei vani ed accessori e dal garage al piano seminterrato.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 116. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1969, n. **179**.

Modificazione allo statuto dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

N. 179. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene modificato il testo della lettera *q*) dell'art. 5 dello statuto dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 114. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1969, n. **180**.

Modificazioni allo statuto dell'Accademia patavina di scienze, lettere ed arti, con sede in Padova.

N. 180. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono approvate le modifiche degli articoli 7, 14 e 28 dello statuto dell'Accademia patavina di scienze, lettere ed arti, con sede in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 119. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1969, n. **181**.

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 181. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto a proprio favore dal defunto sig. Giulio Tavecchia con testamento pubblico, per atto rogito avv. Alessandro Maffi, notaio in Milano, in data 21 gennaio 1964, n. 82 di repertorio, atti di ultima volontà, registrato con verbale a rogito stesso notaio avv. Maffi in data 16 giugno 1965, rep. n. 118845, racc. n. 13349. Tale legato, al lordo di oneri e pesi, corrisponde alla metà della quota di comproprietà spettante al *de cuius* sulla casa sita in Milano, via Torino n. 23, angolo via Lupetta.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 115. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. **182**.

Estinzione di opere pie aventi sede in Villar Pellice.

N. 182. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le opere pie Congregazione cattolica di carità e Borsa dei poveri valdesi, con sede in Villar Pellice (Torino), vengono dichiarate estinte ed i relativi patrimoni devoluti al locale ente comune di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 131. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1969, n. **183**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Michele e di S. Pietro, nel comune di Castiglione Chiavarese.

N. 183. Decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Chiavari in data 14 settembre 1968, relativo all'unione temporanea « aeque principaliter », delle parrocchie di San Michele, in frazione Masso del comune di Castiglione Chiavarese (Genova), e di S. Pietro, in frazione S. Pietro Frascati dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla corte dei conti, addì 26 *aprile* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 108. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 3538 del 14 settembre 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha

chiesto la classificazione a provinciale della strada allacciante la strada provinciale Selva - Cantone Passariello e Vesuviana nel comune di Castel di Cisterna;

Visto il voto n. 269 dell'11 febbraio 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha ritenuto che la suddetta strada possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4 lettera *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che la strada di cui sopra può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada allacciante le provinciali « Selva-Cantone Passariello » e « Vesuviana », nel comune di Castel di Cisterna, con uno sviluppo di km. 0 + 325 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1969

Il Ministro: MANCINI

(3865)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 5 luglio 1967, relativo alla integrazione dei comitati regionali per la programmazione economica con rappresentanti di enti aventi particolare rilevanza ai fini della programmazione economica regionale;

Vista la nota n. 1386 del 24 marzo 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata comunica che il dottor Carlo Cormio è stato nominato commissario governativo dei consorzi di bonifica di Metaponto e Media Valle Bradano in sostituzione del dott. Giuseppe Dondi;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata il dott. Giuseppe Dondi con il dott. Carlo Cormio;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Carlo Cormio è chiamato a far parte del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata quale rappresentante dei consorzi di bonifica di Metaponto e Media Valle Bradano in sostituzione del dott. Giuseppe Dondi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1969

Il Ministro: PRETI

(4032)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 3 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata;

Vista la nota n. 1386 del 24 marzo 1969, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata comunica che il dottor Pietro Boccuccia è stato nominato commissario prefettizio del comune di Matera in sostituzione del sig. Michele De Ruggieri, dimissionario;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata il sig. Michele De Ruggieri con il dott. Pietro Boccuccia;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Pietro Boccuccia, nominato commissario prefettizio del comune di Matera, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Basilicata in sostituzione del sig. Michele De Ruggieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1969

Il Ministro: PRETI

(4031)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1969.

Revoca dell'aggregazione degli ordini dei medici alla cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1956, che ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, ha aggregato al settore commercio, professioni ed arti della cassa unica per gli assegni familiari, gli ordini e i collegi professionali;

Vista la delibera della Federazione nazionale degli ordini dei medici del 9 ottobre 1965, con la quale viene disposta la corresponsione ai dipendenti degli ordini dei medici del trattamento di famiglia previsto per i dipendenti statali;

Considerata la necessità di escludere gli ordini dei medici dall'applicabilità del citato decreto ministeriale 11 febbraio 1956;

Decreta:

Articolo unico.

E' revocata limitatamente agli ordini dei medici la aggregazione alla cassa unica per gli assegni familiari — settore commercio, professioni ed arti — disposta con il decreto ministeriale 11 febbraio 1956.

Roma, addì 29 aprile 1969

p. *Il Ministro*: BELISARIO

(4076)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 26 aprile 1969:

Fisichella Carmelo, notaio residente nel comune di Calabritto, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Solofra, stesso distretto.

Corona Giuseppe, notaio residente nel comune di Sant'Agata di Puglia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Lioni, distretto notarile di Avellino.

Quarantelli Francesco, notaio residente nel comune di Villalba, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Nusco, distretto notarile di Avellino.

Giordano Vincenzo notaio residente nel comune di Grassano, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Lacedonia, distretto notarile di Avellino.

(4051)

Con decreto ministeriale 26 aprile 1969:

Esposito Raffaele, notaio residente nel comune di Marigliano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Bilanzone Giuseppe, notaio residente nel comune di Cicciano, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Napoli.

Basile Alfonso, notaio residente nel comune di Maddaloni, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Napoli.

Evangelisti Alberto, notaio residente nel comune di Corato, distretto notarile di Trani, è trasferito nel comune di Napoli.

Salomone Enzo, notaio residente nel comune di Matera, è trasferito nel comune di Napoli.

Giovene Di Girasole Francesca, notaio residente nel comune di Montoro Superiore, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Napoli.

Del Balzo Antonio, notaio residente nel comune di Mugnano di Napoli, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Giugliano in Campania, stesso distretto.

Coppola Mario, notaio residente nel comune di Poggiomarino, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Portici, stesso distretto

Orbitello Guido, notaio residente nel comune di Trani, è trasferito nel comune di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli.

Gisolfi Massimo, notaio residente nel comune di Cirò, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Sant'Antimo, distretto notarile di Napoli.

Guerra Aldo, notaio residente nel comune di Maiori, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Pozzuoli, distretto notarile di Napoli.

Fuccillo Guido, notaio residente nel comune di Pietramelara, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Frattamaggiore, distretto notarile di Napoli.

(4052)

Con decreto ministeriale 26 aprile 1969:

Castelluzzo Armando, notaio residente nel comune di San Felice a Cancello, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, è trasferito nel comune di Maddaloni, stesso distretto.

Branca Adolfo, notaio residente nel comune di Candela, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Casapulla, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Farinaro Domenico, notaio residente nel comune di Condofuri, distretto notarile di Reggio Calabria, è trasferito nel comune di Pietravairano, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

Valletta Vincenzo, notaio residente nel comune di Decollatura, distretto notarile di Nicastro, è trasferito nel comune di Dragoni, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere.

(4053)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Autotrasporti Ticino - C.A.T. », con sede in Pavia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 aprile 1969, il dott. Cesare Antoninetti è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Autotrasporti Ticino - C.A.T. », con sede in Pavia, costituita per rogito Dell'Acqua in data 22 giugno 1945, rep. 12219, in sostituzione del sig. Alberto Denini, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(3971)

Sostituzione del liquidatore della società « Cooperativa agricola Castoi - CEF - Medeago e Faverga », con sede in Castoi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 aprile 1969, il dott. Giuseppe Sanlorenzo è stato nominato liquidatore della società « Cooperativa agricola di Castoi - CET - Medeago e Faverga » con sede in Castoi (Belluno) costituita per rogito Gerardis in data 19 febbraio 1947, rep. 2648, in sostituzione dei sigg. Bogo Fioravante, Piol Giuseppe e Bogo Giovanni, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(3973)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » con sede in Milano, ad accettare un lascito ereditario

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1969, l'associazione « La San Vincenzo », con sede in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministero dell'interno, ad accettare, con beneficio d'inventario, il lascito ereditario disposto dal sig. Domenico A. Alberti con testamento 4 giugno 1963, ricevuto dal cancelliere della contea di San Francisco (U.S.A.), e consistente in titoli azionari di società americane per un valore complessivo di 432.406,61 dollari e di una somma liquida ammontante a 82.034,34 dollari.

(3871)

Autorizzazione all'associazione « Casa della provvidenza Camposampiero », con sede in Pistoia, ad acquistare un immobile.

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, l'associazione « Casa della provvidenza Camposampiero », con sede in Pistoia, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad acquistare un appezzamento di terreno sito nel territorio del comune di Pistoia e distinto in quel nuovo catasto terreni al foglio 185 del mappale 269/B.

(3872)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio della Stato della pertinenza idraulica del collettore Padano Polesano. (rettifica)

Con decreto 5 febbraio 1969, n. 1400 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto:

« Il decreto interministeriale 15 ottobre 1960, n. 1391, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 22 dicembre 1960, n. 312, deve intendersi così rettificato: E' disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno della pertinenza idraulica del collettore Padano Polesano segnato nel catasto del comune di Loreo (Rovigo), al foglio 49, mappali 12 *b/c* (Ha. 0.01.11); *b/c* (Ha. 0.00.95); 16 *c/d* (Ha. 0.02.73) di complessivi Ha. 0.04.79 ed indicato nella planimetria 26 aprile 1962 rilasciata dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo in scala 1:2000; planimetria che fa parte integrante del presente decreto ».

(4050)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° marzo 1968 al 31 marzo 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 241/68, n 252/68, n 324/68, n. 333/68 e n 354/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera d) del Regolamento CEE n. 120/67 ed all'art. 1, lettera c) del Regolamento CEE n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale:

— importazioni da Paesi terzi;
— importazioni dagli Stati africani e malgascio associati (S A M A) e dai Paesi e territori d'oltremare (P T O M).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-3-68 al 20-3-68	Paesi terzi 21-3-68	Paesi terzi dal 22-3-68 al 27-3-68	Paesi terzi dal 28-3-68 al 31-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M dal 1°-3-68 al 20-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M 21-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M dal 22-3-68 al 27-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M dal 28-3-68 al 31-3-68
ex 07.06-B	02 05	Radici di manioca, d'arrow-root, di salep, e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido, escluse le patate dolci	438,75	438,75	438,75	438,75	363,75	363,75	363.75	363,75
ex 11.01-C		Farine d'orzo o d'avena:								
		- di orzo:								
	13 19	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.697,50	4.697,50	4.697,50	4.697,50	4.385,00	4.385,00	4.385,00	4.385,00
	14 20	- - altre	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00
		- di avena:								
	23	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.401,875	4.401,875	4.401,875	4.401,875	4.089,375	4.089,375	4.089,375	4.089,375
	24	- - altre	2.473,75	2.473,75	2.473,75	2.473,75	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50
11.01-D	17	Farina di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
11.01-E		Farine di cereali, altre:								
		- di granturco:								
	36 31 36	- - il cui tenore in sostanze grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso	4.486,25	4.486,25	4.486,25	4.486,25	4.173,75	4.173,75	4.173,75	4.173,75
	27 32 37	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore all'1,5 % ed inferiore o uguale al 4 % in peso	2.799,375	2.799,375	2.799,375	2.799,375	2.643.125	2.643,125	2.643,125	2.643,125
	29 34 39	- - il cui tenore in sostanze grasse è superiore al 4 % in peso	2.521,25	2.521,25	2.521,25	2.521,25	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00
		- di grano saraceno:								
	40	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	41	- - altre	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	42	- di miglio o di panico	1.984,375	1.984,375	2.143,75	2.143,75	1.828,125	1.828,125	1.987,50	1.987,50
	44	- di sorgo o di durra	2.165,625	2.165,625	2.165,625	2.325,00	2.009,375	2.009,375	2.009,375	2.168,75
	43 47	- di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi da 1°-3-68 al 20-3-68	Paesi terzi 21-3-68	Paesi terzi da 22-3-68 al 27-3-68	Paesi terzi dal 28-3-68 al 31-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. al 1°-3-68 al 20-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. 21-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 22-3-68 al 27-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 28-3-68 al 31-3-68
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati:								
		ex A. Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (*compresi i fiocchi*):								
		I. di frumento:								
	026 075 076 002	- cereali mondati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	4.775,625	4.775,625	4.775,625	4.775,625	4.619,375	4.619,375	4.619,375	4 619,375
	030 085 086 004	- cereali perlati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	5.713,125	5.713,125	5.713,125	5.713,125	5.556,875	5.556,875	5.556,875	5 556,875
	031 096 097 005	- cereali soltanto spezzati o schiacciati: di frumento o di spelta o di frumento segalato	3.698,75	3.698,75	3.698,75	3.698,75	3.542,50	3.542,50	3.542,50	3 542,50
		- fiocchi di frumento o di spelta o di frumento segalato:								
	033 108 109 006	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2%	6.564,375	6.564,375	6.564,375	6.564,375	6.251,875	6.251,875	6.251,875	6 251,875
	036 120 121	- - altri	3.698,75	3.698,75	3.698,75	3.698,75	3.542,50	3.542,50	3.542,50	3 542,50
	019	II. di segala:								
		- semole e semolini:								
	038	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	4.516,875	5.079,375	5.079,375	5.079,375	4.204,375	4.766,875	4.766,875	4 766,875
	039	- - altri	2.538,75	2.857,50	2.857,50	2.857,50	2.382,50	2.701,25	2.701,25	2 701,25
	040	- cereali mondati	3.262,50	3.678,125	3.678,125	3.678,125	3.106,25	3.521,875	3.521,875	3 521,875
	042	- cereali perlati	3.893,125	4.393,125	4.393,125	4.393,125	3.736,875	4.236,875	4.236.875	4 236,875
	044	- cereali soltanto spezzati o schiacciati: di segala	2.538,75	2.857,50	2.857,50	2.857,50	2.382,50	2.701,25	2.701,25	2.701,25
		- fiocchi:								
	046	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso	4.516,875	5.079,375	5.079,375	5.079,375	4.204,375	4.766,875	4.766,875	4 766,875
	048	- - altri	2.538,75	2.857,50	2.857,50	2.857,50	2.382,50	2.701,25	2.701,25	2.701,25

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-3-68 al 20-3-68	Paesi terzi 21-3-68	Paesi terzi dal 22-3-68 al 27-3-68	Paesi terzi dal 28-3-68 al 31-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-3-68 al 20-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. 21-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 22-3-68 al 27-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 28-3-68 al 31-3-68
11.02 (segue)		III. di altri cereali:								
		a. fiocchi di orzo e di avena:								
		- di orzo:								
	050	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	5.185,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00	4.872,50	4.872,50	4.872,50	4.872,50
	052	- - altri	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00
		- di avena:								
	054	- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.856,25	4.856,25	4.856,25	4.856,25	4.543.75	4.543,75	4.543,75	4.543,75
	056	- - altri	2.473,75	2.473,75	2.473,75	2.473,75	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50
		b. altri:								
		- semole e semolini:								
		- - di orzo:								
	059	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.697,50	4.697,50	4.697,50	4.697,50	4.385,00	4.385,00	4.385,00	4.385,00
	061	- - - altri	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00
		- - di avena:								
	062	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	4.401,875	4.401,875	4.401,875	4.401,875	4.089,375	4.089,375	4.089,375	4.089,375
	063	- - - altri	2.473,75	2.473,75	2.473,75	2.473,75	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50
		- - di granturco:								
	ex 064	- - - il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso	4.486,25	4.486,25	4.486,25	4.486,25	4.173,75	4.173,75	4.173,75	4.173,75
	ex 064	- - - il cui tenore in materie grasse è inferiore o uguale all'1,5 % in peso destinato alla industria della birra (1)	1.687,50	1.687,50	1.687,50	1.687,50	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
	065	- - - il cui tenore in sostanza grassa è superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 4 % in peso	2.799,375	2.799,375	2.799,375	2.799,375	2.643,125	2.643,125	2.643,125	2.643,125
	066	- - - il cui tenore in sostanza grassa è superiore al 4 % in peso	2.521,25	2.521,25	2.521,25	2.521,25	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00
	067	- - di riso	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		- - di grano saraceno:								
	068	- - - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2 % in peso	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	069	- - - altri	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	070	- - di miglio o di panico	1.984,375	1.984,375	2.143,75	2.143,75	1.828,125	1.828,125	1.987,50	1.987,50
	072	- - di sorgo o di durra	2.165,625	2.165,625	2.165,625	2.325,00	2.009,375	2.009,375	2.009,375	2.168,75
	071 073	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-3-68 al 20-3-68	Paesi terzi 21-3-68	Paesi terzi da 22-3-68 a 27-3-68	Paesi terzi al 28-3-68 al 31-3-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. da 1°-3-68 al 20-3-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. 21-3-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. dal 22-3-68 al 27-3-68	S.A.M.A. e P.T.O.M. al 28-3-68 al 31-3-68
11.02 (segue)		- cereali mondati:								
	015 016 017 018 074	- - di orzo	4.054,375	4.054,375	4.054,375	4.054,375	3.898,125	3.898,125	3.898,125	3.898,125
		- - di avena:								
	ex 083	- - - avena spuntata	2.473,75	2.473,75	2.473,75	2.473,75	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50
	077	- - - altri	3.791,25	3.791,25	3.791,25	3.791,25	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00
	078	- - di granturco	3.866,25	3.866,25	3.866,25	3.866,25	3.710.00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
	079	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	080	- - di miglio o di panico	3.024,375	3.024,375	3.274,375	3.274,375	2.868,125	2.868,125	3.118,125	3.118,125
	082	- - di sorgo o di durra	3.308,125	3.308,125	3.308,125	3.558,125	3.151,875	3.151,875	3.151,875	3.401,875
	081 ex 083	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		- cereali perlati:								
	049	- - di orzo	6.403,125	6.403,125	6.403,125	6.403,125	6.090.625	6.090,625	6.090,625	6.090,625
	087	- - di avena	3.791,25	3.791,25	3.791,25	3.791,25	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00
	088	- - di granturco	3.866,25	3.866,25	3.866,25	3.866,25	3.710,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
	089	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	090	- - di miglio o di panico	3.024,375	3.024,375	3.274,375	3.274,375	2.868.125	2.868,125	3.118,125	3.118,125
	092	- - di sorgo o di durra	3.308,125	3.308,125	3.308,125	3.558,125	3.151,875	3.151,875	3.151,875	3.401,875
	091 ex 095	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		- cereali soltanto spezzati o schiacciati:								
	051	- - di orzo	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.641,25	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00
	ex 098	- - di avena	2.473,75	2.473,75	2.473,75	2.473,75	2.317,50	2.317,50	2.317,50	2.317,50
	099	- - di granturco	2.521,25	2.521,25	2.521,25	2.521,25	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00
	100	- - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	101	- - di miglio o di panico	1.984,375	1.984,375	2.143,75	2.143,75	1.828,125	1.828,125	1.987,50	1.987,50
	103	- - di sorgo o di durra	2.165.625	2.165.625	2.165,625	2.325,00	2.009,375	2.009,375	2.009,375	2.168,75
	102 ex 105	- - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		- fiocchi:								
		- - il cui tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, è inferiore o uguale al 2% in peso:								
	110	- - - di granturco	4.486,25	4.486,25	4.486,25	4.486,25	4.173,75	4.173,75	4.173,75	4.173,75
	115	- - - di riso	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero
	111	- - - di grano saraceno	312.50	312.50	312.50	312.50	zero	zero	zero	zero
	112	- - - di miglio o di panico	3.538,75	3.538,75	3.820,00	3.820,00	3.226,25	2.326,25	3.507,50	3.507,50
	114	- - - di sorgo o di durra	3.858,75	3.858,75	3.858,75	4.140,00	3.546,25	3.546,25	3.546,25	3.827,50
	113 117	- - - di scagliola o di altri cereali	312,50	312,50	312,50	312,50	zero	zero	zero	zero

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-3-68 al 20-3-68	Paesi terzi 21-3-68	Paesi terzi dal 22-3-68 al 27-3-68	Paesi terzi dal 28-3-68 al 31-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-3-68 al 20-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. 21-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 22-3-68 al 27-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 28-3-68 al 31-3-68
11.02 (segue)		- - altri:								
	122	- - - di granturco	2.521,25	2.521,25	2.521,25	2.521,25	2.365,00	2.365,00	2.365,00	2.365,00
	127	- - - di riso	156,25	156,25	156,25	156.25	zero	zero	zero	zero
	123	- - - di grano saraceno	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
	124	- - - di miglio o di panico	1.984,375	1.984,375	2.143,75	2.143,75	1.828,125	1.828,125	1.987,50	1.987,50
	126	- - - di sorgo o di durra	2.165,625	2.165,265	2.165,625	2.325,00	2.009,375	2.009,375	2.009,375	2.168,75
	125 129	- - - di scagliola o di altri cereali	156,25	156,25	156,25	156,25	zero	zero	zero	zero
		B. germi di cereali, anche sfarinati:								
	131 132 134	- di frumento o di spelta o di frumento segalato	2.917,50	2.917,50	2.917,50	2.917,50	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00
	135 136 137 138 139 140 141 142 143 147	- altri	2.051,875	2.051,875	2.051,875	2.051,875	1.739,375	1.739,375	1.739,375	1.739,375
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:								
		A. di manioca:								
	01 02	- denaturati	595,00	595,00	595,00	595,00	326,25	326,25	326,25	326,25
	03	- non denaturati	2.291,875	2.291,875	2.291,875	2.291,875	1.116,875	1.116,875	1.116,875	1.116,875
		B. altri:								
	06 09	- denaturati	595,00	595,00	595,00	595,00	326,25	326,25	326,25	326,25
	07 10	- non denaturati	2.291,875	2.291,875	2.291,875	2.291,875	1.116,875	1.116,875	1.116,875	1.116,875
11.07		Malto, anche torrefatto:								
		- non torrefatto:								
		- - di frumento:								
	15	- - - presentato sotto forma di farina	6.744,375	6.744,375	6.744,375	6.744,375	6.181,875	6.181,875	6.181,875	6.181,875
	18	- - - altro	5.181,875	5.181,875	5.181,875	5.181,875	4.619,375	4.619,375	4.619,375	4.619,375
		- - di orzo:								
	21	- - - presentato sotto forma di farina	4.898,75	4.898,75	4.898,75	4.898,75	4.336,25	4.336,25	4.336,25	4.336,25
	24	- - - altro	3.802,50	3.802,50	3.802,50	3.802,50	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi al 1°-3-68 al 20-3-68	Paesi terzi 21-3-68	Paesi terzi dal 22-3-68 al 27-3-68	Paesi terzi al 28-3-68 al 31-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-3-68 al 20-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. 21-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 22-3-68 al 27-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 28-3-68 al 31-3-68
11.07 (segue)		- - altro:								
	27	- - - presentato sotto forma di farina . .	4.898,75	4.898,75	4.898,75	4.898,75	4.336,25	4.336,25	4.336,25	4.336,25
	30	- - - non nominato	3.802,50	3.802,50	3.802,50	3.802,50	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
		- torrefatto:								
	02 09	- - di frumento	5.945,625	5.945,625	5.945,625	5.945,625	5.383,125	5.383,125	5.383,125	5.383,125
	03 10	- - di orzo	4.338,75	4.338,75	4.338,75	4.338,75	3.776,25	3.776,25	3.776,25	3.776,25
	07 13	- - altro	4.338,75	4.338,75	4.338,75	4.338,75	3.776,25	3.776,25	3.776,25	3.776,25
11.08-A		Amidi e fecole:								
	01	I amido di granturco	2.291,875	2.291,875	2.291,875	2.291,875	1.229,375	1.229,375	1.229,375	1.229,375
		II. fecola di patate:								
	02 03	- destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime . .	2.291,875	2.291,875	2.291,875	2.291,875	1.229,375	1.229,375	1.229,375	1.229,375
	04 07	- altra	2.291,875	2.291,875	2.291,875	2.291,875	1.229,375	1.229,375	1.229,375	1.229,375
	08	III. di riso	1.593,75	1.593,75	1.593,75	1.593,75	zero	zero	zero	zero
		IV. altri:								
		- di cereali:								
	09	- - di frumento	2.786,875	2.786,875	2.786,375	2.786,875	1.724,375	1.724,375	1.724,375	1.724,375
	12	- - altri	2.291,875	2.291,875	2.291,875	2.291,875	1.229,375	1.229,375	1.229,375	1.229,375
	13 16	- non nominati	2.291,875	2.291,875	2.291,875	2.291,875	1.048,125	1.048,125	1.048,125	1.028,125
11.09		Glutine e farina di glutine, anche torrefatti:								
	02 07	- di frumento tenero	12.510,00	12.510,00	12.510 00	12.510,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00	3.135,00
	05 10	- altri	10.902,50	10.902,50	10.902,50	10.902,50	1.527,50	1.527,50	1.527,50	1.527,50
17.02-B		Glucosio e sciroppo di glucosio:								
	ex 16 ex 19 23 26	- glucosio sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	6.603,75	6.603,75	6.603,75	6.603,75	1.603,75	1.603,75	1.603,75	1.603,75
	ex 16 ex 19 24 27	- glucosio presentato sotto altra forma, sciroppo di glucosio	4.666,875	4.666,875	4.666,875	4.666,875	1.229,375	1.229,375	1.229,375	1.229,375

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Paesi terzi dal 1°-3-68 al 20-3-68	Paesi terzi 21-3-68	Paesi terzi dal 22-3-68 al 27-3-68	Paesi terzi dal 28-3-68 al 31-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 1°-3-68 a 20-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. 21-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 22-3-68 al 27-3-68	S.A.M.A. E P.T.O.M. dal 28-3-68 al 31-3-68
ex 23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali:								
		A. contenenti, in peso, più del 7 % di amido:								
		I. di cereali:								
		- di granturco o di riso:								
	05 11 28	- - il cui tenore in amido è inferiore o uguale al 35 % in peso	856,875	856,875	856,875	856,875	856,875	856,875	856,875	856,875
		- - altri:								
	06 18 31	- - - il cui tenore in amido è superiore al 35 % e inferiore o uguale al 45 % in peso e che hanno subito un processo di denaturazione	1.371,25	1.371,25	1.371,25	1.371,25	1.371,25	1.371,25	1.371,25	1.371,25
	10 27 34	- - - non nominati	2.742,50	2.742,50	2.742,50	2.742,50	2.742,50	2.742,50	2.742,50	2.742,50
		- di altri cereali:								
	01 35	- - il cui tenore in amido è inferiore od uguale al 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	685,625	685,625	685,625	685,625	685,625	685,625	685,625	685,625
	03 38	- - altri	2.742,50	2.742,50	2.742,50	2.742,50	2.742,50	2.742,50	2.742,50	2.742,50
		B. altri:								
		I. di cereali:								
	45	- di granturco o di riso	856,875	856,875	856,875	856,875	856,875	856,875	856,875	856,875
		- di altri cereali:								
	43	- - la cui proporzione di prodotto, che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm non ecceda il 10 % in peso oppure, nel caso contrario il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore in ceneri, calcolato sulla materia secca, uguale o superiore all'1,5 % in peso	685,625	685,625	685,625	685,625	685,625	685,625	682,625	685,625
	48	- - altri	2.742,50	2.742,50	2.742,50	2.742,50	2.742,50	2.742,50	2.742,50	2.742,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le Finanze.

Rettifica

Nella tabella dei prelievi applicabili dal 1° settembre 1967 al 31 ottobre 1967, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 512/67, n. 523/67, n. 650/67 e n. 707/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettera *d*) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 ed all'art. 1, lettera *c*) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (prodotti trasformati a base di cereali e di riso), in lire italiane per quintale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 14 febbraio 1969, le aliquote dei prelievi sotto indicati devono leggersi come segue:

pagina 924, « cereali perlati, di miglio o di panico », in importazione da S.A.M.A. e P.T.O.M.: per il periodo dal 1° ottobre 1967 al 12 ottobre 1967 leggere 1688,75 anzichè 1688,25;

pagina 925, « malto non torrefatto, di frumento, altro », in importazione da S.A.M.A. e P.T.O.M.: per i periodi dal 1° ottobre 1967 al 12 ottobre 1967 e dal 13 ottobre 1967 al 31 ottobre 1967 leggere 4002,50 anzichè 4022,50.

(2504)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modifica allo statuto del consorzio di bonifica della Val d'Orcia, con sede in Montepulciano

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste numero 6071-5315 in data 23 aprile 1969, è stata approvata, una modifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al testo dello statuto del consorzio di bonifica della Val d'Orcia con sede in Montepulciano (Siena) deliberata dal consiglio dei delegati in data 5 dicembre 1968.

(3873)

Proroga della gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia

Con decreto ministeriale, addì 21 aprile 1969, la gestione straordinaria del consorzio agrario provinciale di Perugia viene prorogata fino al 30 settembre 1969 ed il dott. Ferdinando Vitale è confermato nell'incarico di commissario governativo del consorzio medesimo, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto agli ordinari organi amministrativi, e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura ogni eventuale atto di disposizione.

Con il decreto medesimo vengono attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea per quanto concerne l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1968.

(3804)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1969, registro n. 3 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 362, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, prodotto in data 12 settembre 1967 dal dott. Pierino Pasinetti, avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 2752 del 16 febbraio 1967, confermativo del decreto ministeriale 6 novembre 1946, con il quale il ricorrente era stato dichiarato dimissionario di ufficio a decorrere dal 1° settembre 1946.

(3803)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « Donata »

Con decreto n. 1021 del 15 aprile 1969, l'avv. Ranieri Gazzeschi, è autorizzato a riprendere, dalla data di notifica del presente decreto, la vendita dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Donata », che sgorga in località Ricovero Montacchiello della frazione Arnaccio del comune di Pisa con le modalità prescritte nei decreti ACIS n. 554 del 10 luglio 1951, n. 568 del 22 febbraio 1952 e n. 599 del 25 novembre 1953.

(3970)

Autorizzazione all'amministrazione della scuola convitto professionale per infermiere religiose annessa alla casa di cura « Villa Verde », di Bologna, ad ammettere alla scuola anche allieve laiche.

Con decreto n. 300.10.II.13/4/1849 in data 5 marzo 1969 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione della scuola convitto professionale per infermiere religiose annessa alla casa di cura « Villa Verde », di Bologna, è autorizzata ad ammettere alla scuola anche allieve laiche nel numero complessivo massimo di quattordici.

(3842)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Giuseppe Giorgio Vaccher, nato a Venezia il 22 febbraio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 10 maggio 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

Il dott. Francesco Vozza, nato a Forlì il 15 luglio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 17 maggio 1963

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

La dottoressa Attilia Ferrami, nata a Cremona il 28 luglio 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dalla Università di Pavia in data 5 maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

Il dott. Enrico De Simone, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 24 ottobre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 22 luglio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Gianfranco Turati, nato a Rovigo il 15 marzo 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Padova in data 4 maggio 1968.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(3800)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1969, registro n. 25, foglio n. 194, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa De Lizzi Carusi Antonina, avverso la decisione della commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, istituita presso il provveditorato agli studi di Foggia, che ha respinto il gravame gerarchico proposto da detta insegnante avverso la riduzione dell'orario di insegnamento di applicazioni tecniche femminili nelle scuole medie per l'anno scolastico 1965-66.

(3801)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 85

Corso dei cambi del 7 maggio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,60	627,25	627,62	627,34	627,10	626,60	627,30	627,34	626,60	627 —
$ Can.	582,60	582,50	583 —	582,75	581,75	582,10	582,85	582,75	582,10	582,50
Fr. Sv.	145,16	145,20	145,10	145,165	145,10	144,91	145,22	145,165	144,91	145,05
Kr. D.	83,20	83,15	83,25	83,17	83,05	83,08	83,18	83,17	83,08	83,12
Kr. N.	87,98	87,85	87,85	87,85	87,25	87,75	87,85	87,85	87,85	87,83
Kr. Sv.	121,28	121,20	121,38	121,24	121,10	121,10	121,21	121,24	121,10	121,18
Fol	172,41	172,15	172,25	172,20	172 —	172,23	172,18	172,20	172,23	172,20
Fr. B.	12,47	12,47	12,47	12,4670	12,455	12,45	12,4675	12,4670	12,45	12,45
Franco francese	126,02	126,15	126,30	126,175	126,05	126,04	126,17	126,17	126,04	136,15
Lst.	1495,60	1494,75	1495,60	1495,35	1495,25	1494,20	1495,20	1495,35	1494,20	1495 —
Dm. occ.	157,71	158,15	158,22	158,105	157,80	157,81	158,30	158,105	157,81	157,95
Scell. Austr.	24,23	24,25	24,24	24,235	24,25	24,20	24,235	24,235	24,20	24,22
Escudo Port.	22,02	22,05	22 —	29,02	22,12	22,02	22 —	22,02	22,02	22,02
Peseta Sp.	8,96	8,95	8,97	8,9675	9 —	8,95	8,95	8,9675	8,95	8,96

Media dei titoli del 7 maggio 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,55
Redimibile 3,50 % 1934	100,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,025
» 5 % (Ricostruzione)	96,75
» 5 % (Riforma fondiaria)	96 —
» 5 % (Città di Trieste)	95,975
» 5 % (Beni Esteri)	95,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	100,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 maggio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,32
1 Dollaro canadese	582,80
1 Franco svizzero	145,192
1 Corona danese	83,175
1 Corona norvegese	87,85
1 Corona svedese	121,225
1 Fiorino olandese	172,19
1 Franco belga	12,465
1 Franco francese	126,172
1 Lira sterlina	1495,275
1 Marco germanico	158,202
1 Scellino austriaco	24,235
1 Escudo Port.	22,01
1 Peseta Sp.	8,959

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda in data 31 gennaio 1969 dal sig. Stenovez Aldo nato a Trieste il 23 novembre 1925 e qui residente in via G. Gozzi 5, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Steno;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Stenovez Aldo è ridotto nella forma italiana di Steno.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 aprile 1969

Il prefetto: CAPPELLINI

(3976)

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 22 febbraio 1969 dal sig. Bursich Sergio nato a Buie (Pola) l'11 ottobre 1942, residente a Muggia in viale Venticinque Aprile, 27, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Borsi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Bursich Sergio è ridotto nella forma italiana di Borsi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente: Jakac Evelina nata a Buie il 28 maggio 1945 moglie.

Il sindaco del comune di Muggia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai n. IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 16 aprile 1969

Il prefetto: CAPPELLINI

(3977)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente l'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria di 2° grado;

Decreta:

TITOLO I

Cattedre e posti da conferire

Art. 1.

Ai fini dell'immissione nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria di 2° grado è compilata un'unica graduatoria nazionale per ciascuna delle seguenti materie o gruppi di materie costituenti cattedre di ruolo ordinario:

PROSPETTO *A*

ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE

1) Lingua italiana, latina, storia ed educazione civica e geografia nella classe di collegamento dei licei scientifici e nella classe di collegamento dell'istituto magistrale.

2) Lingua e letteratura straniera nei ginnasi e negli istituti magistrali:

a) francesce;
b) inglese;
c) tedesco;
d) spagnolo.

3) Matematica nelle prime due classi dei licei scientifici.

4) Scienze naturali, chimica e geografia nella classe di collegamento degli istituti magistrali.

ISTRUZIONE TECNICA

1) Lingua italiana, storia ed educazione civica nelle prime due classi degli istituti tecnici di qualsiasi indirizzo.

2) Lingua e letteratura straniera negli istituti tecnici ad indirizzo commerciale e mercantile (1ª lingua), lingua e letteratura straniera negli istituti tecnici femminili:

a) francese;
b) inglese;
c) tedesco;
d) spagnolo.

3) Lingua e letteratura straniera negli istituti tecnici agrari e per geometri:

a) francese;
b) inglese;
c) tedesco;
d) spagnolo.

4) Lingua e letteratura straniera negli istituti tecnici industriali:

a) francese;
b) inglese;
c) tedesco;
d) spagnolo.

PROSPETTO *B*

Tabella di concorso	Materie costituenti la cattedra
	Istruzione classica, scientifica e magistrale
1 cl	Ginnasio: lingua italiana, latina e greca, storia e geografia.
2 cl	Liceo: lettere greche e latine.
3 cl	Istituto magistrale (corso superiore): lingua e lettere italiane e storia.
4	Licei e Istituto magistrale: lettere italiane e latine e storia.
5	Licei e Istituto magistrale: filosofia e storia.
7	Liceo scientifico: lingua e letteratura straniera: *a*) francese; *b*) inglese; *c*) tedesco; *d*) spagnolo.
9	Licei e Istituto magistrale: matematica e fisica.
10	Licei e Istituto magistrale: scienze naturali, chimica e geografia.
11	Liceo scientifico e Istituto magistrale: disegno.
12	Istituto magistrale: musica e canto.
13	Istituto magistrale: maestra giardiniera.
14	Liceo classico: storia dell'arte.
	Istruzione tecnica
A II	Istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri (corso superiore): lettere italiane e storia.
A V	Istituto tecnico commerciale (2ª lingua) e nautico (corso superiore): lingua e letteratura straniera: *f*) francese; *i*) inglese; *t*) tedesco; *s*) spagnolo.
A VI	Istituto tecnico industriale, Istituto tecnico nautico (corso superiore), Istituto tecnico commerciale (corso superiore): matematica.
A VII	Istituto tecnico industriale, commerciale e per geometri (corso superiore): matematica e fisica.
A VIII	Istituto tecnico industriale e per geometri (corso superiore), Istituto tecnico commerciale: chimica e merceologia.
A XI	Istituto tecnico industriale, Istituto tecnico per geometri (corso superiore): costruzioni e disegno di costruzioni.
C I	Istituto tecnico agrario: scienze naturali, geografia e patologia vegetale.
C II	Istituto tecnico agrario: chimica e industrie agrarie.
C III	Istituto tecnico agrario: chimica e caseificio.
C IV	Istituto tecnico agrario: agricoltura.
C V	Istituto tecnico agrario: economia ed estimo rurale.
C VI	Istituto tecnico agrario: olivicoltura e oleificio.
C VII	Istituto tecnico agrario: tabacchicoltura e tabacchificio.
C VIII	Istituto tecnico agrario: viticoltura ed enologia.
C IX	Istituto tecnico agrario: orticoltura ed economia orticola.
C X	Istituto tecnico agrario: frutticoltura.

Tabella di concorso	Materie costituenti la cattedra
C XI	Istituto tecnico agrario: giardinaggio.
C XII	Istituto tecnico agrario: agricoltura ed economia rurale coloniale.
C XIII	Istituto tecnico agrario: zootecnia.
C XIV	Istituto tecnico agrario: topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria.
E I	Istituto tecnico industriale: fisica.
E II	Istituto tecnico industriale: fisica ed elettrotecnica.
E III	Istituto tecnico industriale: elettrotecnica e laboratorio.
E IV	Istituto tecnico industriale per radiotecnici: radiotecnica e laboratorio.
E V	Istituto tecnico industriale: meccanica, macchine, disegno relativo.
E VI	Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti: disegno tecnico.
E VII	Istituto tecnico industriale: aerotecnica.
E VIII	Istituto tecnico industriale: chimica e laboratorio
E IX	Istituto tecnico industriale: chimica industriale e tintoria e laboratorio.
E XI	Istituto tecnico industriale: chimica industriale, microscopia e microbiologia conciaria. Scienze naturali.
E XII	Istituto tecnico industriale: chimica organica e tecnologia della concia e della tintura delle pelli.
E XIII	Istituto tecnico industriale: tecnologia meccanica e laboratorio.
E XIV	Istituto tecnico industriale per minerari: topografia e costruzioni.
E XV	Istituto tecnico industriale per edili: tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo.
E XVI	Istituto tecnico industriale per edili: disegno di proiezioni e forme architettoniche.
E XVII	Istituto tecnico industriale per tessili e tintori: disegno ornamentale tessile.
E XVIII	Istituto tecnico industriale per tessili e tintori: composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti.
E XIX	Istituto tecnico industriale per tessili e tintori: tecnologia della filatura e della tessitura.
G I	Istituto tecnico commerciale: scienze naturali e geografia generale ed economica.
G II	Istituti tecnici commerciali: geografia generale ed economica.
G IV	Istituto tecnico commerciale: ragioneria e tecnica commerciale.
G V	Istituto tecnico commerciale: materie giuridiche ed economiche.
H I	Istituto tecnico per geometri: agronomia ed estimo.
H II	Istituto tecnico per geometri: topografia.
J II	Istituto tecnico nautico (corso superiore): fisica, elementi di chimica e di macchine.
J III	Istituto tecnico nautico (corso superiore): astronomia e navigazione.
J IV	Istituto tecnico nautico (corso superiore): attrezzatura e manovra.
J V	Istituto tecnico nautico (corso superiore): macchine marine e disegno.
J VI	Istituto tecnico nautico (corso superiore): teoria e costruzione della nave.

Art. 2.

Ai fini dell'immissione nei ruoli degli insegnanti tecnico-pratici è compilata un'unica graduatoria nazionale per ciascuno dei seguenti posti:

Istituto tecnico agrario:

Insegnanti tecnico-pratici.

Istituto tecnico industriale:

1) Assistente;
2) Assistente all'ufficio tecnico;
3) Assistente al laboratorio tecnologico e metallurgico;
4) Assistente al laboratorio tecnologico;
5) Meccanica;
6) Per l'aggiustaggio;
7) Aggiustatore;
8) Aggiustatore attrezzista;
9) Per le macchine utensili;
10) Per le macchine termiche e idrauliche;
11) Fonditore;
12) Fucinatore e per trattamenti termici;
13) Saldatura;
14) Assistente minerario;
15) Assistente al laboratorio chimico;
16) Chimico industriale;
17) Per il laboratorio chimico;
18) Per il laboratorio di fisica e chimica;
19) Per il laboratorio di elettrotecnica, di fisica e manutenzione impianti elettrici;
20) Assistente al laboratorio radiotecnico;
21) Assistente elettricista;
22) Assistente al laboratorio di misure elettriche;
23) Per il laboratorio di misure elettriche;
24) Per il laboratorio di misure elettriche e radioelettriche
25) Radiotecnico;
26) Radioelettricista;
27) Per l'officina radiotecnica;
28) Per il laboratorio di montaggio (sezione telecomunicazioni);
29) Elettricista;
30) Per l'officina elettrica;
31) Tintore;
32) Tessitore;
33) Per la tessitura con telai a mano;
34) Conciatore;
35) Filatore;
36) Edile;
37) Per il cantiere edile;
38) Per le esercitazioni pratiche di cantiere;
39) Assistente al laboratorio tecnologico edile;
40) Falegname modellista;
41) Falegname ebanista;
42) Per l'orologeria;
43) Per l'ottica;
44) Montatore motorista;
45) Per il laboratorio di aerotecnica;
46) Per il laboratorio di preparazione.

Art. 3.

Con successivo decreto saranno determinati i contingenti di cattedre di insegnamento e di posti di insegnante tecnico-pratico reperibili ai sensi dell'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 468 per ciascuna delle discipline o gruppi di discipline elencati nei prospetti *A* e *B* del precedente art. 1 e per ciascuno dei posti di insegnante tecnico-pratico elencati nel precedente art. 2.

Nei casi di mancato reperimento di qualsiasi contingente di cattedre o posti disponibili, le graduatorie saranno ugualmente compilate per gli effetti di cui all'art. 6, terzo comma, ed all'art. 7, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 468.

TITOLO II

Requisiti per l'assunzione in ruolo

Art. 4.

Limitatamente alle cattedre degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado comprendenti le materie per le quali risultino in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento, possono chiedere l'assunzione in ruolo:

1) gli insegnanti di ruolo, gli insegnanti non di ruolo e i presidi di scuola media che abbiano prestato servizio con qualifica non inferiore a « valente » in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso, in Italia o all'estero, negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria;

2) gli insegnanti elementari laureati che, appartenendo al ruolo della scuola elementare statale alla data di entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 468, abbiano superato il periodo di prova e nell'ultimo biennio di insegnamento abbiano riportato qualifica non inferiore a « distinto ».

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e perseguitati politici e razziali il periodo di servizio è ridotto ad un anno.

Per i fini di cui al primo comma del presente articolo sono validi i titoli di abilitazione che daranno adito ai corrispondenti concorsi a cattedre di ruolo ordinario, secondo le tabelle annesse al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229 e secondo la tabella *C* annessa al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

Per le cattedre indicate nel prospetto *A* dell'art. 1 del presente decreto sono validi, salvi i casi previsti nei successivi articoli 5 e 6, i titoli di abilitazione all'insegnamento in qualunque scuola di istruzione secondaria di 2° grado.

Art. 5.

Gli insegnanti indicati nel precedente art. 4, in possesso delle condizioni di servizio ivi previste, possono chiedere l'immissione nei ruoli relativi alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria di 2° grado anche se, non possedendo l'abilitazione, si trovino in una delle seguenti condizioni:

1) siano forniti di laurea e siano entrati nei ruoli delle scuole secondarie di primo grado quali vincitori di concorsi a cattedre per titoli ed esami indetti, anteriormente al 1° agosto 1958, data della prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972, per gli ex istituti tecnici inferiori, le ex scuole tecniche, gli ex istituti magistrali inferiori, gli ex ginnasi inferiori, oppure per la scuola media dell'ordinamento precedente al 14 febbraio 1963, data di entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

2) abbiano partecipato ad uno dei concorsi per titoli ed esami di cui al precedente n. 1, risultando non compresi nella graduatoria dei vincitori per esaurimento delle cattedre messe a concorso;

3) siano in servizio nelle prime classi del liceo scientifico, nella classe di collegamento dell'istituto magistrale o nelle prime classi degli istituti tecnici, per essere stati iscritti nei ruoli speciali transitori dei relativi insegnamenti, a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1949, n. 405, e successivamente inquadrati nei ruoli ordinari di scuole di istruzione secondaria di primo grado ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1957, n. 799.

Per i fini di cui al precedente comma gli aspiranti devono aver superato il concorso ovvero ottenuto l'iscrizione nei ruoli speciali transitori per cattedre comprendenti le discipline che costituiscono la cattedra alla quale aspirano.

Art. 6.

Per l'assunzione nei ruoli relativi alle cattedre di lingua e letteratura straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici per geometri, agrari e femminili e, limitatamente alla prima lingua, negli istituti tecnici ad indirizzo commerciale e mercantile, sono validi, relativamente a ciascuna lingua, sia i titoli di abilitazione all'insegnamento in qualunque scuola di istruzione secondaria, sia i titoli di abilitazione all'insegnamento nelle scuole tecniche, nelle scuole professionali femminili e in tutte le scuole medie di 1° grado di cui alla tabella *A*, classe 4ª, annessa al regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229.

Art. 7.

Gli insegnanti abilitati che si siano trovati in servizio nell'anno scolastico 1966-67 nelle scuole interne dei convitti nazionali, e che abbiano compiuto entro il 1966-67 almeno tre anni di servizio nelle scuole medesime, nonchè il personale dei ruoli direttivi dei convitti nazionali, possono chiedere l'assunzione in ruolo per le cattedre degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado istituiti nei convitti nazionali a norma della legge 9 marzo 1967, n. 150, purchè siano forniti del titolo di abilitazione all'insegnamento valido per le cattedre richieste.

Per gli insegnanti ex combattenti e assimilati e perseguitati politici e razziali il periodo di servizio è ridotto ad un anno.

Ai fini dell'assunzione in ruolo prevista dal presente articolo sono compilate graduatorie nazionali, ciascuna delle quali sarà utilizzata dopo che sia stata esaurita l'analoga graduatoria formulata in attuazione dell'art. 8 della legge 9 marzo 1967, n. 150.

Limitatamente alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento degli istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado istituiti nei convitti nazionali, l'assunzione in ruolo può essere richiesta anche dal personale di cui ai precedenti commi che, in luogo dell'abilitazione, si trovi in una delle condizioni previste ai numeri 1 e 2 del precedente art. 5.

Per l'assunzione nei ruoli relativi alle cattedre di lingua e letteratura straniera nei ginnasi e negli istituti magistrali statali annessi ai convitti Nazionali sono validi i titoli di abilitazione di cui al precedente art. 6.

Art. 8.

Gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo e non di ruolo che abbiano prestato servizio con qualifica non inferiore a « valente » in almeno due degli anni scolastici dal 1961-62 al 1967-68 incluso, in Italia o all'estero, negli istituti statali o pareggiati di istruzione secondaria, possono chiedere l'assunzione in ruolo per i posti di insegnante tecnico-pratico degli istituti tecnici in relazione ai quali abbiano conseguito in concorsi per esami l'idoneità o abbiano riportato la votazione di almeno sessanta centesimi, con non meno di sei decimi in ciascuna prova.

Per gli insegnanti ex combattenti ed assimilati e perseguitati politici e razziali il periodo di servizio è ridotto ad un anno.

Art. 9.

Gli aspiranti all'assunzione in ruolo devono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, oltre al servizio e all'abilitazione indicati nei precedenti articoli, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) buona condotta;

3) godimento dei diritti politici;

4) idoneità fisica all'insegnamento, che l'Amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che avranno titolo all'assunzione in ruolo.

I non vedenti possono essere assunti solo per le cattedre di materie letterarie, filosofia lingue e letterature straniere, materie giuridiche ed economiche, musica e canto, ai sensi delle leggi 4 giugno 1962, n. 601 e 29 settembre 1967, n. 946.

Non possono aspirare all'assunzione in ruolo:

a) coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati da un impiego presso la pubblica amministrazione;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

d) coloro che sono incorsi nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;

e) coloro che sono incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 6 della legge 19 marzo 1955, n. 160, ovvero nella sanzione disciplinare dell'esclusione temporanea dall'insegnamento di cui all'art. 16, n. 5, della medesima legge, qualora alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande non sia trascorso il termine di sospensione dall'insegnamento corrispondente alla durata della sospensione stessa;

f) gli insegnanti elementari di ruolo che sono incorsi nelle sanzioni disciplinari del licenziamento o della interdizione scolastica di cui all'art. 1, numeri 4 e 5, del regio decreto 13 settembre 1940, n. 1469;

g) coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande hanno superato il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei professori degli istituti e scuole di istruzione secondaria.

Le domande degli aspiranti che non risultino in possesso dei requisiti prescritti dal presente e dai precedenti articoli verranno respinte, quando ne siano emersi i motivi, con motivata comunicazione diretta all'interessato.

TITOLO III

Presentazione delle domande, termine e documentazione

Art. 10.

Ai fini dell'assunzione in ruolo prevista dal presente decreto, gli aspiranti devono presentare distinte domande in carta da bollo da L. 400 per ognuna delle cattedre per le quali ritengono di aver titolo al beneficio.

Nelle domande, redatte secondo l'unito modello (allegato *A*) e indirizzato al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati, gli aspiranti devono dichiarare a pena di nullità delle domande stesse:

a) le proprie generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita; le coniugate indicheranno il cognome da nubili, facendo seguire il nome proprio e il cognome del coniuge);

b) il titolo di abilitazione e i requisiti di servizio prescritti per l'assunzione in ruolo;

c) la cattedra richiesta; non saranno prese in considerazione domande eventualmente presentate per discipline o gruppi di discipline che non costituiscano cattedra di ruolo ordinario degli istituti secondari di secondo grado, o che comunque non siano elencate nei precedenti articoli 1 e 2;

d) il preciso recapito, con l'impegno a comunincarne qualsiasi cambiamento;

e) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

f) di essere iscritti nelle liste elettorali, indicando il comune di iscrizione, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano intervenuti amnistia, grazia, indulto, sospensione condizionale della pena, prescrizione estintiva della pena o riabilitazione), nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti;

h) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste al precedente art. 9;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi mititari;

l) il titolo di studio posseduto, con la specificazione della scuola, istituto o università che lo ha rilasciato e della data del conseguimento.

Ogni domanda deve essere datata e firmata. La firma deve essere autenticata dal capo dell'istituto o dal direttore didattico della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Alla domanda, ovvero, nel caso di molteplici richieste, ad una delle domande, devono esere allegati i documenti e titoli utili per l'ammissione al beneficio e per l'attribuzione del punteggio, seguendo le istruzioni contenute nell'allegato *B* che fa parte integrante del presente decreto, nonchè le schede di elencazione e di valutazione dei titoli.

Dette schede sono in distribuzione presso i provvedimenti agli studi, e devono essere compilate da ciascun aspirante, nel proprio interesse, con assoluta chiarezza e precisione.

Coloro che presentino più domande di assunzione in ruolo devono documentarne una sola nei modi di cui al citato allegato *B;* a ciascuna delle altre uniranno la scheda di valutazione dei titoli, il certificato dell'eventuale diversa abilitazione da far valere, ed una copia semplice o fotostatica di ogni documento, con la dichiarazione di conformità all'originale firmata dall'aspirante sotto la propria responsabilità .

Art. 11.

Le domande, redatte e documentate a norma del precedente articolo, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. La tempestività è accertata dal bollo di arrivo al Ministero. Eventuali ritardi nella presentazione o nell'arrivo, anche se non imputabili all'aspirante, comportano il rigetto delle domande.

Non saranno presi in esame le domande e i documenti che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, scaduto il quale non saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni, anche parziali, delle domande e di qualsiasi titolo o documento.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni. Non saranno presi in considerazione i documenti e certificati recanti abrasioni non convalidate.

Di qualsiasi documento o titolo è ammessa la presentazione in copia autentica o fatostatica anzichè in originale, a condizione che le copie siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano autenticate dalle competenti autorità, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati sia a questa che ad altra amministrazione.

TITOLO IV

Formazione e approvazione delle graduatorie - Documentazione dei requisiti generali di ammissione all'impiego

Art. 12.

Ciascun aspirante sarà incluso nelle graduatorie relative alle cattedre richieste nell'ordine risultante dalla somma dei punti attribuiti ai titoli.

A tal fine saranno computati:

a) il voto dell'abilitazione riportato in centesimi ovvero la migliore votazione eventualmente conseguita nelle prove di esame di un concorso a cattedre comprendente tutte le discipline che costituiscono la cattedra richiesta; nei confronti dei professori che concorrono alle cattedre dei bienni e delle classi di collegamento a norma del precedente art. 5 sarà computato il voto delle prove di esame del concorso a cattedre delle scuole secondarie di primo grado; per gli insegnanti tecnico-pratici sarà computato il punteggio dell'idoneità o la votazione conseguita in concorso;

b) tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente col possesso del prescritto titolo di studio, per una durata sufficiente ai fini dell'attribuzione della qualifica e per non meno di sei ore settimanali; si prescinde dal suddetto limite di orario quando l'insegnamento di un corso completo comporti meno di sei ore settimanali;

c) punti 0,50 per gni anno di servizio prestato, col possesso del prescritto titolo di studio ed alle stesse condizioni di durata e di orario sopra indicate, in diverso tipo di insegnamento; il medesimo punteggio spetta per ogni anno di servizio di ruolo nella carriera direttiva degli Istituti di educazione;

d) punti uno per ogni qualifica di « ottimo », 0,50 per ogni qualifica di « valente » e 0,25 per ogni qualifica di « buono » riportate per il servizio in istituti e scuole statali o pareggiate di istruzione secondaria e artistica; punti 0,66 per ogni qualifica di « ottimo », 0,32 per ogni qualifica di « distinto » e 0,16 per ogni qualifica di « buono » riportate per il servizio nelle scuole elementari.

Nei casi di parità di punteggio complessivo la precedenza sarà determinata dall'età degli aspiranti.

Art. 13.

Le graduatorie saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali di ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti che avranno diritto alla nomina dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale asunzione in ruolo idonei e abilitati, entro trenta giorni dalla data in cui riceveranno il relativo avviso, i documenti comprovanti il posesso dei requisiti di ammisione elencati nell'allegato *C*, che fa parte integrante del presente decreto.

Decade dal diritto alla nomina chi non abbia prodotto entro il termine assegnano tutti i predetti documenti.

Tali documenti, se formalmente imperfetti, saranno restituiti agli interessati, i quali dovranno regolarizzarli entro un termine che non potrà essere superiore a trenta giorni dalla data del relativo avviso.

Art. 14.

Le graduatorie saranno pubblicate nel « Bollettino ufficiale » del Ministero della pubblica istruzione, parte II; di tale pubblicazione sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data della pubblicazione di detto avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le ventuali impugnative.

Agli aspiranti che otterranno l'inclusione nelle graduatorie non saranno restituiti i documenti presentati ai sensi del presente decreto, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo dichiarando di rinunziare all'assunzione in ruolo per tutte le cattedre richieste; agli aspiranti che saranno esclusi dal concorso i documenti non saranno restituiti prima che siano trascorsi i termini di impugnativa, a meno che non ne facciano domanda in carta da bollo con l'esplicita dichiarazione di rinunziare ad ogni eccezione in merito al provvedimento di esclusione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 15 aprile 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *aprile* 1969
Registro n. 34 *Pubblica istruzione, foglio n.* 397

ALLEGATO *A*

Modello della domanda di assunzione in ruolo (carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio speciale assunzione in ruolo idonei e abilitati — ROMA

. . l . . sottoscritt . . . . (1) nato . . a . . . . . il . . . . . . e residente a . . . . (prov. . .) chiede, in applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, di essere assunto nel ruolo dei professori di . (2) essendo fornito di abilitazione all'insegnamento di . . (3) e trovandosi, quanto al servizio, nella seguente condizione: (4) . . . .

A tal fine dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (5);

di aver riportato le seguenti condanne penali: .

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dal bando;

di trovarsi, quanto agli obblighi militari, nella seguente posizione: . (6);

di essere in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso (7) . . . . in data .

Per quanto concerne la documentazione fa riferimento all'elenco contenuto nella scheda A.

Comunica di aver presentato, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, altre domande di assunzione in ruolo per le seguenti cattedre:

1) . . . .
2) . . . .
. . . .

Dichiara, infine, che il proprio recapito è il seguente . . . ., e chiede che a tale indirizzo siano inviate tutte le comunicazioni relative alla presente richiesta. Si impegna, in ogni modo, a comunicare qualunque cambiamento del recapito stesso (8).

Data . . . .

Firma

. . . .

Autentica di firma (9)

. . . .

---

(1) Le aspiranti coniugate indicheranno, nell'ordine, il cognome da nubili, il nome, ed infine il cognome del coniuge.

(2) Indicare la materia o il gruppo di materie e il tipo di scuola, seguendo, a tal fine, i prospetti *A* e *B* dell'art. 1 e la elencazione dell'art. 2 - Esempi:

matematica nelle prime due classi dei licei scientifici (articolo 1, prospetto *A* n. 3 istruzione classica);

lingua e letteratura straniera (francese) negli istituti tecnici industriali (art. 1, prospetto *A* n. 4 istruzione tecnica);

materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale - tabella *G* IV (art. 1 prospetto *B*).

Gli insegnanti tecnico-pratici chiederanno « di essere assunti nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici », precisando il posto e la specializzazione. Esempi:

posto di insegnante tecnico-pratico nell'istituto tecnico agrario;

posto di assistente elettricista nell'istituto tecnico industriale (art. 2, n. 21).

(3) In luogo dell'abilitazione potrà essere indicato l'esito di eventuale concorso ordinario. Gli aspiranti di cui all'art. 5 ed all'art. 7, quarto comma, del bando specificheranno la loro posizione.

(4) Indicare, anzitutto, la posizione di insegnante o insegnante tecnico-pratico di ruolo o non di ruolo, di preside di scuola media, di insegnante o personale di carriera direttiva dei Convitti nazionali, di insegnante elementare di ruolo, specificando poi gli anni di servizio e le relative qualifiche.

(5) Nel caso in cui l'aspirante non sia iscritto nelle liste elettorali, deve specificare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(6) Le insegnanti di sesso femminile non sono tenute alla presente dichiarazione. Gli insegnanti di sesso maschile preciseranno la propria posizione (aver regolarmente prestato servizio di leva, essere attualmente in servizio militare, non avere ancora concorso alla leva, essere stato riformato, esonerato, ecc.).

(7) Indicare l'università o l'istituto.

(8) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli uffici dell'amministrazione della pubblica istruzione.

(9) La firma deve essere autenticata dal capo di istituto o dal direttore didattico della scuola presso la quale l'aspirante presta servizio, o da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza.

ALLEGATO *B*

Documentazione dei titoli di ammissione, dei titoli valutabili e delle qualifiche di ex combattente e assimilato e perseguitato politico o razziale.

I. Ai fini dell'ammissione al beneficio previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 468 e della valutazione dei titoli stabilita dall'art. 12 del presente decreto, gli aspiranti devono presentare, unitamente alla domanda, i seguenti documenti in originale o in copia autentica o fotostatica; le copie autentiche o fotostatiche devono essere in regola con le vigenti disposizioni fiscali e devono risultare autenticate, ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15:

1) il certificato in carta da bollo del titolo di abilitazione posseduto, ovvero della migliore votazione riportata nelle prove di esame di un concorso a cattedre comprendente tutte le discipline che costituiscono la cattedra richiesta; per gli aspiranti di cui all'art. 5, n. 1 e 2, del presente decreto il certificato, parimenti in carta da bollo, della votazione delle prove di esame del concorso sostenuto per le scuole secondarie di primo grado; per gli aspiranti di cui all'art. 5, n. 3, il certificato del titolo di abilitazione posseduto, o della votazione d'esame di concorsi a cattedre.

I certificati sopraindicati devono contenere l'indicazione del voto complessivo, eccezion fatta per quelli relativi all'abilitazione di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, che si intende conseguita col punteggio minimo.

Coloro che fossero sprovvisti del certificato di abilitazione, o di quello attestante la votazione conseguita in concorso a cattedre, possono farne apposita domanda in carta legale, corredata da una marca da bollo da L. 400 per ogni certificato richiesto e, ove occorra, della ricevuta del versamento del prescritto contributo a favore dell'opera universitaria. Tale domanda, redatta in conformità dell'allegato *B-bis* e indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie, va inviata nello stesso plico con cui viene inviata la domanda di assunzione in ruolo; di essa deve esser fatta esplicita menzione nella scheda di elencazione dei documenti.

Coloro che hanno conseguito un'abilitazione con esonero da prove precedentemente sostenute, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 827, devono documentare anche l'esito delle prove anzidette.

Si avverte che non saranno presi in considerazione certificati o richieste di certificati attestanti l'inclusione nelle graduatorie di concorsi per titoli o dei concorsi a posti di ruolo speciale transitorio, o l'inclusione nelle graduatorie compilate ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 27 ottobre 1964, n. 1105, 16 febbraio 1965, n. 98 e 25 luglio 1966, n. 603;

2) originale o copia autentica del titolo di studio (laurea o diploma), ovvero certificato sostitutivo a tutti gli effetti dell'originale non ancora rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione dell'originale deve essere presentato il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da produrre fuori della provincia in cui ha sede la scuola devono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

3) i certificati in carta da bollo comprovanti il servizio minimo richiesto per l'ammissione, nonchè gli altri servizi didattici prestati fino al 1967-68, ultimo anno scolastico valutabile, che l'aspirante intenda far valere per l'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 12 del presente decreto. Detti certificati devono indicare con precisione, per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione del servizio (e non della relativa retribuzione), con eventuali interruzioni, la materia o le materie insegnate, il numero delle ore settimanali di insegnamento, le classi in cui l'insegnamento è stato impartito, la eventuale partecipazione alle due sessioni di esame, e — per il servizio prestato nelle scuole statali e pareggiate — la relativa qualifica, ovvero, quando questa non sia stata attribuita o trattisi di scuole parificate o legalmente riconosciute, l'indicazione che il servizio sia stato prestato « senza demerito ». Tale dichiarazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati. Sono validi anche i certificati che siano stati rilasciati a suo tempo di « servizio lodevole », purchè contengano tutti gli altri dati sopra indicati. Qualora i capi di istituto non siano in grado di rilasciare la dichiarazione « senza demerito », gli interessati potranno rivolgersi al competente provveditore agli studi che è, a tale scopo, autorizzato a rilasciarla sulla scorta delle note di qualifica esistenti agli atti o di altri eventuali elementi in suo possesso. Per i certificati dei provveditori agli studi sono ugualmente richieste tutte le anzidette indicazioni.

I certificati relativi al servizio prestato negli istituti pareggiati e in quelli parificati o legalmente riconosciuti devono, oltre alle precisazioni di cui al precedente comma, dichiarare che il servizio attestato sia stato prestato in classi o in corsi che godevano già del pareggiamento o del riconoscimento legale e recare gli estremi del decreto (non della lettera o telegramma) di concessione, con la precisazione della decorrenza e dell'eventuale sua revoca; la valutazione del servizio è condizionata a tali precisazioni.

Gli insegnanti di ruolo di scuole di istruzione secondaria documenteranno il proprio servizio di ruolo mediante certificato rilasciato in carta da bollo dal competente capo d'istituto, da cui risulti, per ciascun anno scolastico, il servizio prestato quale straordinario o ordinario, l'insegnamento impartito, con le eventuali interruzioni e la relativa qualifica.

I presidi di scuola media, gli insegnanti elementari di ruolo e gli insegnanti delle scuole secondarie dei convitti nazionali documenteranno il proprio servizio mediante certificati rilasciati su carta da bollo rispettivamente dal competente Provveditore agli studi, dall'ispettore scolastico e dal Rettore del convitto nazionale. I certificati devono contenere tutti gli elementi indicati nel precedente comma.

Il personale di ruolo della carriera direttiva dei convitti nazionali dovrà presentare, oltre ai certificati di eventuali servizi utili ai fini dell'attribuzione del punteggio, copia dello stato di servizio rilasciata su carta da bollo dal Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V.

I certificati di servizio che siano privi anche di una sola delle indicazioni prescritte non saranno presi in considerazione, e non saranno ritenute valide formule generiche comunque sostitutive di esse.

II. Ai fini della riduzione del periodo minimo di servizio prescritto per l'ammissione gli aspiranti si atterranno alle seguenti disposizioni, con l'avvertenza che i documenti e titoli sottoelencati devono pervenire unitamente alla domanda di assunzione in ruolo:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo;

2) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, devono presentare la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, su carta da bollo;

3) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni della legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, i combattenti e reduci alto-atesini di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, devono produrre, a seconda dell'Arma e Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni in bollo di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato magiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina. I sottufficiali e militari di truppa possono presentare, in luogo della dichiarazione integrativa, il foglio matricolare, ai sensi della circolare del Ministero della difesa-Eercito n. 1615/DM/104/Om. del 5 ottobre 1964;

4) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5, 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, i figli dei caduti alto-atesini ai sensi della legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra. Sono equiparati agli orfani di guerra i figli dei grandi invalidi, in possesso del relativo certificato rilasciato dal comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

5) le vedove non rimaritate dei caduti indicati nel precedente n. 4) nonché le mogli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, devono esibire apposito certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

6) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio devono produrre un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta da bollo dal prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

8) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli delle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal Ministero dell'Africa italiana;

9) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, devono presentare una copia della relativa sentenza; coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo devono dimostrare tale loro qualifica mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza; coloro che abbiano comunque sibìto persecuzioni per motivi politici o razziali devono documentare la persecuzione subìta. Gli insegnanti di ruolo nominati per effetto di concorsi riservati ai perseguitati politici o razziali sono tenuti soltanto a documentare di aver conseguito la nomina ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373;

10) i reduci dalla deportazione e dall'internamento ad opera del nemico devono presentare apposita attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza.

ALLEGATO *B-bis*

Modello di domanda del certificato di abilitazione o di votazione di esame

Al Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Divisione 1ª - ROMA

Con la presente istanza (1) che invia in unico plico insieme a quella di assunzione in ruolo ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 468, il sottoscritto . . . . . nato a . . il . . . chiede che sia allegato d'ufficio al suo fascicolo personale presso l'ufficio speciale per l'assunzione in ruolo di idonei e abilitati un certificato attestante (2) . . . .

. . . . . .

Unisce una marca da bollo da L. 400 e la ricevuta del versamento di L. 10.000 a favore dell'Opera universitaria, (3) e si dichiara pronto a fornire qualsiasi ulteriore documento o notizia necessari per il rilascio del certificato.

Il Ministero potrà inviare le sue richieste al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma

. . . .

N.B. - Dopo aver compilato la presente domanda l'aspirante annoterà sulla scheda di elencazione dei titoli, accanto all'indicazione dei certificati richiesti, che i certificati stessi sono « da allegare d'ufficio ».

---

(1) Per ogni abilitazione o esito di concorso va presentata una separata domanda.

(2) Indicare l'abilitazione o l'esito di concorso, precisando, nel primo caso, la classe di abilitazione, il decreto ministeriale con cui fu indetta la sessione d'esame e la sede in cui furono sostenute le prove; nel secondo caso la tabella di concorso e il decreto ministeriale con cui il concorso stesso fu indetto.

(3) Il versamento a favore dell'Opera universitaria deve essere effettuato solo se l'aspirante richieda per la prima volta il certificato di abilitazione, o abbia conseguito il titolo successivamente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1957, n. 972.

ALLEGATO C

Documentazione dei requisiti generali di ammissione all'impiego

Il possesso dei requisiti generali di ammissione all'impiego è accertato dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

2) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica; se da tale certificato risulteranno condanne penali non dichiarate nelle domande di assunzione in ruolo, l'interessato sarà dichiarato decaduto dai diritti derivanti dall'inclusione in graduatoria;

3) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'Ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica; il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dall'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica gli aspiranti per accertarne la completa idoneità al servizio di insegnante. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o si rifiuti di sottoporsi a visita è escluso dall'assunzione in ruolo;

4) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;

6) uno dei seguenti documenti attestante la posizione dello aspirante nei riguardi degli obblighi militari:

a) per gli aspiranti che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa) in bollo rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti, a seconda della categoria cui appartengono;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica), copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto, certificato di esito di leva su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per gli aspiranti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima), certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per gli aspiranti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Tutti i documenti sopraindicati devono essere redatti nella prescritta carta legale. Per la legalizzazione delle firme si osserveranno le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non è ammessa, ai sensi dell'art. 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sostituzione dei documenti sopraelencati con le dichiarazioni previste dall'art. 2 della medesima legge.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 13 del decreto.

Gli ecclesiastici e i religiosi devono unire agli altri documenti la prescritta autorizzazione della competente autorità diocesana.

I Presidi di scuola media, i professori di ruolo ordinario, di ruolo transitorio ordinario o di ruolo speciale transitorio, gli insegnanti tecnico-pratici di ruolo, il personale di ruolo della carriera direttiva dei Convitti nazionali e gli insegnanti elementari di ruolo dovranno presentare soltanto:

a) un certificato in carta da bollo attestante la loro permanenza in servizio di ruolo con pensione a carico dello Stato. Detto certificato sarà rilasciato per i presidi dal provveditore agli studi, per i professori e gli insegnanti tecnico-pratici dal competente capo d'istituto, per il personale della carriera direttiva dei convitti dal Rettore e per gli insegnanti elementari dall'Ispettore della rispettiva circoscrizione scolastica;

b) il certificato medico, come sopra specificato al n. 3).

Gli aspiranti che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Gli aspiranti che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con l'ultima guerra mondiale, abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempreché i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione, o fare riferimento ai documenti di rito già presentati ad altri uffici pubblici o ad altri atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonché l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici dove sono depositati.

(3876)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Diario della prova pratica di scrittura del concorso ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

La prova pratica di scrittura del concorso ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero del bilancio e della programmazione economica, riservato al personale in servizio presso il Ministero almeno dal 30 giugno 1966, indetto con il decreto ministeriale 28 dicembre 1968, avrà luogo in Roma presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, via XX Settembre, alle ore 8,30 del giorno 6 giugno 1969.

(4143)

Diario delle prove scritte del concorso ad otto posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto

Le prove scritte del pubblico concorso ad otto posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, riservato al personale in servizio almeno dal 30 giugno 1966 presso il Ministero, indetto col decreto ministeriale 28 dicembre 1968, avranno luogo in Roma presso la sala della biblioteca della stazione Termini, via Giolitti, 34, alle ore 8,30 dei giorni 10 e 11 giugno 1969.

(4144)

Diario delle prove scritte del concorso a dodici posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva

Le prove scritte del pubblico concorso a dodici posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, riservato al personale in servizio presso il Ministero almeno dal 30 giugno 1966, indetto col decreto ministeriale 28 dicembre 1968, avranno luogo in Roma presso la sala della biblioteca della stazione Termini, via Giolitti, 34, alle ore 8,30 dei giorni 12 e 13 giugno 1969.

(4145)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a due posti di custode nel ruolo dei servizi di ecologia e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche - carriera ausiliaria.

In data 16 aprile 1969 sono stati pubblicati nel supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1966.

(3780)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Bari, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 5 del 15 marzo 1969 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 maggio 1968, n. 4415, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i cinquanta posti riservati al compartimento di Bari, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12817.

(3781)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei, per il compartimento di Ancona, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato n. 6 del 31 marzo 1969 (parte 1ª e 2ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 maggio 1968, n. 4418, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i quarantacinque posti riservati al compartimento di Ancona, nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleseicento posti di manovale in prova, indetto con decreto ministeriale 25 luglio 1967, n. 12819.

(3782)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a tredici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo).

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della marina mercantile (anno XX - settembre 1968 - dispensa 9ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 maggio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso per esami a tredici posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva (ruolo amministrativo), indetto con il decreto ministeriale 10 maggio 1966.

(3754)

CASSA PER IL MEZZOGIORNO

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per due posti di funzionario della Cassa per il Mezzogiorno - ruolo amministrativo - con destinazione alla sede di Cagliari dell'ufficio speciale per il piano di rinascita della Sardegna.

IL PRESIDENTE

Vista la propria determinazione del 20 luglio 1968, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 5 settembre 1968, con la quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, per due posti di funzionario, del ruolo amministrativo, con destinazione alla sede di Cagliari dell'ufficio speciale per il piano di rinascita della Sardegna;

Vista la propria determinazione n. 16384 del 4 dicembre 1968, con la quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione nella seduta del 21 marzo 1968, con la quale è stata riconosciuta la regolarità del procedimento seguito dalla commissione esaminatrice ed approvata la graduatoria dei candidati;

Determina:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a due posti di funzionario della Cassa per il Mezzogiorno, ruolo amministrativo, con destinazione alla sede di Cagliari dell'ufficio speciale per il piano di rinascita della Sardegna, indetto con la richiamata determinazione del 20 luglio 1968:

1. Tanda dott. Antonio Paolo . . . . punti 47,90
2. Cannoni dott. Michele . . . . . » 41 —

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego i seguenti candidati:

1) Tanda dott. Antonio Paolo;
2) Cannoni dott. Michele.

Roma, addì 26 marzo 1969

Il presidente: PESCATORE

(4067)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 84/MP, del 13 gennaio 1968, con il quale venivano assegnate le sedi alle vincitrici dei posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia, alla data del 30 novembre 1966;

Considerato che a seguito delle rinuncie delle aventi diritto si sono rese vacanti le condotte di: Oschiri e Nule;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte, alle concorrenti che vi hanno diritto, secondo le indicazioni preferenziali apposte nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 83/MP, del 13 gennaio 1969;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sottoelencate sono assegnate le condotte a fianco di ciascuna indicate:

1) Baccanelli Valentina: Oschiri;
2) Lopetz Matilde: Nule.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 12 aprile 1969

Il medico provinciale: GAVIANO

(3817)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI NUORO

Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario comunale vacanti nella provincia di Nuoro.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto in data 31 gennaio 1968, n. 176/59/2 con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di veterinario comunale vacanti nella provincia al 30 novembre 1967;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice dell'esame di cui sopra;

Visto il decreto in data 1° aprile 1969, n. 699 del medico provinciale di Nuoro con il quale viene designato il componente di cui alla lettera *d*) art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, nonchè le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei veterinari della provincia di Nuoro;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Riccardi dott. Nunzio, vice prefetto.

Membri:

Lombardo dott. Antonino, ispettore generale veterinario;

Corticelli prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria presso l'Università di Sassari;

Cerreto prof. Filippo, docente in anatomia patologica e patologia generale veterinaria presso l'Università di Sassari;

Siotto dott. Giovanni, direttore di sezione presso la prefettura di Nuoro;

Marras dott. Francesco, veterinario consorziale di Sorgono.

Segretario:

Spanu dott. Mario, consigliere di 2ª classe presso la prefettura di Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di quest'ufficio e dei comuni interessati.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto ed avrà la sua sede in Nuoro.

Nuoro, addì 14 aprile 1969

Il veterinario provinciale: MARCEDDU

(4071)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.